

COMUNE DI CHIARAMONTI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI

Titolo I Disposizioni generali

- Articolo 1 *Oggetto del Regolamento***
- Articolo 2 *Principi generali e criteri di comportamento***
- Articolo 3 *Classificazione dei rifiuti***
- Articolo 4 *Definizioni***
- Articolo 5 *Rapporti con il gestore del servizio***
- Articolo 6 *Divieti ed obblighi***

Titolo II Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani

- Articolo 7 *Conferimento***
- Articolo 8 *Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale***
- Articolo 9 *Modalità e frequenza della raccolta***
- Articolo 10 *Norme relative ai contenitori***
- Articolo 11 *Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti***
- Articolo 12 *Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti***
- Articolo 13 *Modalità di conferimento dei beni durevoli***
- Articolo 14 *Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi***
- Articolo 15 *Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi***

Titolo III Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani

- Articolo 16 *Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili***
- Articolo 17 *Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni***
- Articolo 18 *Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati***

Titolo IV Disposizioni comuni

- Articolo 19 *Modalità di effettuazione del trasporto***
- Articolo 20 *Luogo di recupero o smaltimento***
- Articolo 21 *Servizi vari di pulizia***
- Articolo 22 *Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti***
- Articolo 23 *Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti***
- Articolo 24 *Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti***
- Articolo 25 *Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici***
- Articolo 26 *Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti***
- Articolo 27 *Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche***
- Articolo 28 *Attività di volantinaggio***
- Articolo 29 *Attività di carico e scarico di merci e materiali***
- Articolo 30 *Pozzetti stradali***
- Articolo 31 *Carogne di animali***
- Articolo 32 *Deiezioni di animali***
- Articolo 33 *Cave e cantieri***
- Articolo 34 *Rifiuti inerti***
- Articolo 35 *Sgombero della neve***

Titolo V Raccolta differenziata

- Articolo 36 *Finalità***
- Articolo 37 *Indirizzi generali***
- Articolo 38 *Pianificazione del servizio***
- Articolo 39 *Modalità di svolgimento della raccolta differenziata***

Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Articolo 40 *Sanzioni*

Articolo 41 *Controlli*

Articolo 42 *Norme in materia di privacy*

Articolo 43 *Osservanza di altre disposizioni*

Articolo 44 *Entrata in vigore*

ALLEGATO 1

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1.** Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune e viene adottato ai sensi dell'articolo 21 Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.** La gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sono effettuati dal Comune in forma associata nei limiti della delega conferita ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 2 settembre 1980, n. 36 e art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 alla II Comunità Montana "Su Sassu Anglona Gallura" nel rispetto delle forme di gestione previste per i servizi pubblici locali dal Titolo V (Servizi e interventi pubblici locali), articoli 112 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni in regime di privativa ai sensi dell'articolo 21 e 23 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
- 3.** Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli effluenti emessi nell'atmosfera e, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni normative, a:
 - a) rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) carogne e seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ed alle terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - materiali esplosivi in disuso;
 - terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di quei materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
 - materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Dm 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto.

Articolo 2 *Principi generali e criteri di comportamento*

- 1.** La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di rilevante interesse pubblico anche ai fini della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti e di recupero da essi di materiali ed energia.
- 2.** Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali e di energia, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Articolo 3 *Classificazione dei rifiuti*

- 1.** Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
 - urbani non pericolosi
 - urbani pericolosi
 - speciali assimilati agli urbani

- speciali non pericolosi
- speciali pericolosi.

2. Sono urbani

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, punto d), del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, si intendono per rifiuti speciali assimilabili agli urbani quelli non pericolosi indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti di imballaggi terziari. Sono altresì esclusi dalla procedura di assimilazione i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

4. Sono speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici individuati nell'elenco di cui all'allegato alla decisione 2000/532/CE e successive modifiche che ha modificato l'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 94/3/CE e l'elenco dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE.

Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- b) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- c) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- d) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- e) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- f) recupero: le operazioni previste nell'allegato C al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

- g) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- h) cernita: operazione di selezione dei rifiuti, ai fini del loro riciclaggio, riutilizzo o recupero;
- i) trasporto: operazione di trasferimento dei rifiuti dal luogo di loro produzione al luogo di loro smaltimento o recupero
- j) Capitolato: Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale, approvato dalla II Comunità Montana con Determinazione n. **160** del 27.09.2004.

Articolo 5 Rapporti con il gestore del servizio

1. Le attività di gestione di cui ai Titoli II, III, IV e V del presente Regolamento sono espletate dal Comune mediante le forme previste nel precedente articolo 1. Il gestore è obbligato a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

Articolo 6 Divieti ed obblighi

1. È vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo. È altresì vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

3. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

5. La cittadinanza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con la propria condotta l'attività degli operatori addetti ai servizi.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro della salute e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

7. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

8. Le ordinanze di cui al comma 6 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

9. Le ordinanze di cui al comma 6 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

Titolo II Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani

Articolo 7 Conferimento

1. I rifiuti urbani e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18, i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono conferiti a cura del produttore il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti e quelli dichiarati assimilati deve avvenire esclusivamente con le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale.

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilabili;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli).

4. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

5. Salvo diverse modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale i rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

6. Nel conferimento, particolare cura deve essere prestata al fine di evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

Articolo 8 Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il servizio di raccolta è garantito sulle aree del territorio comunale indicate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento i perimetri di cui al precedente comma 1 possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.

3. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento.

4. È vietato incendiare i rifiuti.

5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati e conferiti con le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale e eventualmente nei centri di conferimento attrezzati.

6. Le norme relative al conferimento differenziato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Articolo 9 Modalità e frequenza della raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato entro il perimetro di cui al precedente articolo 8, comma 1.

2. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono rispondere alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.

3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale, approvato dalla II Comunità Montana con Determinazione n. 160 del 27.09.2004.

4. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.

Articolo 10 Norme relative ai contenitori

1. I contenitori eventualmente usati per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del soggetto che gestisce il servizio.

2. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica conforme al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, devono essere adottate a cura del gestore tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei cassonetti quando necessarie.

4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

5. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.

6. La collocazione dei contenitori deve consentire di poter effettuare le relative operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

7. Al fine di consentire le operazioni di cui al precedente comma 6 da parte dei mezzi all'uso previsti, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma purché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 4 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali - ad esempio - bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

Articolo 11 *Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti*

1. Il soggetto gestore del servizio provvede all'arrivo all'impianto di smaltimento, alla pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero o allo smaltimento secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale.

Articolo 12 *Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti*

1. Il conferimento e l'asportazione dei rifiuti urbani ingombranti deve avvenire secondo modalità di stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale.

2. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Articolo 13 *Modalità di conferimento dei beni durevoli*

1. I beni durevoli per uso domestico, sono individuati dall'articolo 44, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

2. Ad esaurimento della loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al soggetto gestore del servizio con le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale.

Articolo 14 *Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi*

1. I rifiuti urbani pericolosi sono conferiti dagli utenti con modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale.

Articolo 15 *Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi*

1. Devono essere raccolte separatamente: le frazioni umide e secche che vengono prodotte dalle utenze civili e militari, punti di ristorazione, aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente comma 1, sono stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale.

3. I materiali organici che possono fermentare possono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso grandi utenze.

4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.

5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale di cui al precedente comma 2.

Titolo III Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani

Articolo 16 Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati oppure che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere gestiti con le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale

Articolo 17 Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

2. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

3. Resta salva l'osservanza del Regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e della circolare esplicativa Ministero sanità 31 luglio 1998, n. 10; resta altresì salva l'applicazione del Dm 26 giugno 2000, n. 219 in tema di rifiuti sanitari.

Articolo 18 Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti modalità:

a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;

b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del precedente punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.

2. Il Comune allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire con il gestore del servizio modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

3. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il soggetto gestore provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

4. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani e rifiuti urbani ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Titolo IV Disposizioni comuni

Articolo 19 Modalità di effettuazione del trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche.

2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (laddove previste) concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

4. Il soggetto gestore dell'attività di trasporto deve essere regolarmente iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 30.

Articolo 20 *Luogo di recupero o smaltimento*

1. Il soggetto gestore provvede a conferire i rifiuti raccolti, presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per le fasi finali di recupero o di smaltimento.

2. Il soggetto gestore degli impianti di cui al precedente comma 1 deve, inoltre, essere regolarmente iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 30, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, laddove tale iscrizione sia prevista.

Articolo 21 *Servizi vari di pulizia*

1. Rientrano fra i compiti che posso essere affidati, eventualmente, al soggetto gestore i seguenti servizi:

a) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di rifiuti provenienti o rinvenuti dalle stesse;

b) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;

c) pulizia delle spiagge libere ricadenti nel territorio comunale;

d) per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento, pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;

e) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;

Articolo 22 *Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti*

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 23 *Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti*

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza e decoro.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente sia titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora il fatto a lui imputabile si sia verificato a titolo di dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e la ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

4. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 24 *Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti*

1. Le aree di vendita, pubbliche o ad uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono possibilmente essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli con le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale.

2. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree, devono comunicare al Comune le date di svolgimento delle manifestazioni.

Articolo 25 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo sito deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 26 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere possibilmente mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti urbani e quelli speciali ad essi assimilati prodotti devono essere conferiti con le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale.

2. Le aree devono essere tenute pulite dai soggetti che le occupano, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico

Articolo 27 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area viene effettuata con le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale.

Articolo 28 Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini (predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie, ecc.) per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli, anche aerei.

Articolo 29 Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al precedente comma 1.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 30 Pozzetti stradali

1. Il Comune eventualmente tramite il gestore del servizio provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Articolo 31 Carogne di animali

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite con le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Articolo 32 Delezioni di animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Il tutto deve essere raccolto in un sacchetto o in un idoneo contenitore.

Articolo 33 Cave e cantieri

1. I proprietari o i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 34 Rifiuti inerti

1. I materiali provenienti da demolizioni o costruzioni diversi dai rifiuti urbani nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo non possono essere conferiti nei contenitori previsti per i rifiuti urbani.

2. Questi rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore presso apposito impianto di recupero degli inerti all'uopo autorizzato.

Articolo 35 Sgombero della neve

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il gestore del servizio deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruro o di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

2. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante a pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. In caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro o per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Titolo V Raccolta differenziata

Articolo 36 Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a consentire:

- a) la diminuzione del flusso di rifiuti da smaltire in discarica;
- b) la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) il miglioramento dei processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche la fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) la riduzione delle quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie possibili di protezione ambientale;
- e) il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Articolo 37 Indirizzi generali

1. L'attuazione della raccolta differenziata in ciascun ambito territoriale ottimale deve essere preferibilmente realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità, di quanto segue:

- a) caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) variazioni delle caratteristiche suddette in relazioni alle stagioni e al clima;
- c) sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) sistema di conferimento e raccolta;
- e) sistemi di recupero;

- f) sistemi di smaltimento finale;
 - g) struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta.
 - h) interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - i) evoluzione merceologica del rifiuto in ragione delle modifiche che intervengono nei consumi;
 - l) individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
2. L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:
- a) un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
 - b) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti tale da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica,
 - c) l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 39, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio;
 - e) una corretta relazione tra lo sviluppo di forme separate di conferimento e raccolta e la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi a parte dell'ambito territoriale ottimale in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio;
 - f) la definizione, nella pianificazione del sistema della raccolta differenziata, di obiettivi di economicità, valutate anche sulla base dei costi promozionali e di tutti i vantaggi diretti e indiretti.

Articolo 38 Pianificazione del servizio

Nell'ambito del Piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 23, comma 1, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, il servizio di raccolta differenziata deve essere preferibilmente svolto:

- a) acquisendo l'analisi dei bacini di raccolta, attraverso:
 - 1) definizione del bacino: estensione territoriale, rete di trasporto, numero di utenti, quantità di rifiuti prodotti di diversa origine;
 - 2) attuale sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, organizzazione del sistema di conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e destinazione finale dei rifiuti conferiti;
 - 3) previsioni di interventi nel bacino nel medio periodo;
- b) individuando le frazioni oggetto della raccolta differenziata con riguardo ai seguenti dati:
 - 1) caratteristiche delle frazioni di cui si intende organizzare la raccolta;
 - 2) stima delle quantità da raccogliere;
 - 3) modalità di recupero con indicazione delle caratteristiche degli eventuali impianti di valorizzazione;
 - 4) capacità e condizioni di stoccaggio della frazione raccolta da inviare alla fase di recupero;
 - 5) capacità e condizioni di stoccaggio delle frazioni residue da inviare allo smaltimento.

Articolo 39 Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il soggetto gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita **ordinanza sindacale**, tenuto presente quanto previsto, dalla data della sua operatività, dall'articolo 49, comma 10, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata sono stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione. In ogni caso il gestore dovrà verificare che non vi siano anomalie nel conferimento e qualora le stesse dovessero essere accertate procederà a lasciare presso l'utenza un adesivo indicante l'esatta modalità di conferimento e sarà presa nota dell'utente il cui nominativo, n° civico e via sarà comunicato alla stazione appaltante e al Comune per i provvedimenti conseguenti nel rispetto delle modalità del successivo articolo 42.

3. La raccolta differenziata può essere integrata e potenziata anche mediante convenzioni con associazioni, Enti o ditte private ed aderendo all'accordo di programma quadro Anci/Conai di cui all'articolo 41, comma 3, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

4. Nelle aree interessate dal servizio l'utenza è obbligata ad avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, rispettando le iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

5. Il Comune può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare alla discarica o all'incenerimento.

Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Articolo 40 Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

- uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli contenitori da € 50,00 a € 150,00;
- conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti (tranne nei casi consentiti), materiali accesi e/o sostanze liquide da € 50,00 a € 150,00
- conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta € 150,00 a € 1500,00
- conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, plastica, materiale ferroso, lattine, etc...) da € 50,00 a € 100,00;
- conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e olii e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva da € 150,00 a € 2500,00
- conferimento non autorizzato di rifiuti speciali nei contenitori da € 250,00 a € 2500,00
- conferimento in modo improprio ai centri di raccolta da € 250,00 a € 2500,00
- mancata osservanza degli orari di esposizione del rifiuto urbano da € 50,00 a € 300,00
- introduzione di rifiuti nei pozzetti stradali, nelle caditoie, nei canali da € 50,00 a € 2500,00
- abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo da € 250,00 a € 1500,00 più spese di rimozione e ripristino delle aree;
- immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido e liquido nelle acque superficiali e sotterranee da € 250,00 a € 1500,00 più spese di rimozione e ripristino delle aree
- intralcio al servizio da € 50,00 a € 500,00
- mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici anche ambulanti da € 250,00 a € 1500,00
- mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti da € 250,00 a € 1500,00
- mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci da € 250,00 a € 1500,00
- mancata rimozione delle deiezioni di animali domestici dal suolo pubblico da parte dei proprietari da € 50,00 a € 200,00
- mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a lavori di costruzione e/o rifacimento fabbricati da € 250,00 a € 1500,00
- immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani da € 150,00 a € 1000,00

Articolo 41 Controlli

1. Restano ferme le competenze in tema di controlli della Vigilanza urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti che sono confermate in capo al Comune.

Articolo 42 Norme in materia di privacy

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati non dovrà procedere a rendere l'informativa agli utenti interessati ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lett. "a" del D.Lgs. 196/2003.

2. Il gestore del servizio, in qualità di responsabile del trattamento dovrà fornire tutte le informazioni necessarie al Comune qualora il contenuto del conferimento fosse difforme al presente regolamento e dalle modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto di gestione dei servizi di igiene ambientale qualora necessarie ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e controllo previste dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e dal presente regolamento, nel rispetto dell'articolo 71 del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 43 Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene-sanità e di pulizia urbana.

Articolo 44 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento non è soggetto a controllo preventivo obbligatorio di legittimità ai sensi dell'art. 31 della **L.R. 22/04/2002**, n. **7** e del Decreto dell'Assessore Regionale agli EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 360/Ass del 26/04/2002. Viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle **Disposizioni sulla legge in generale** di cui al R.D. 16/03/1942, n° 262, il giorno successivo a quello della pubblicazione.

2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO 1

Criteria di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

Sono da considerare assimilati agli urbani i rifiuti di cui in appresso, rispondenti alle seguenti caratteristiche qualitative e quantitative:

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ

- Rifiuti non pericolosi anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, etc...) come previsto nei punti a) e b) comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs 22/97
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

CARATTERISTICHE DI QUANTITÀ

- Produzione annua di rifiuto assimilato, complessiva, riferita alla superficie utilizzata da attività artigianali, agricole, commerciali e di servizio, non superiore a Kg/mq ovvero mc/mq
- Produzione annua beni durevoli (televisori, frigoriferi, lavatrice, ecc..) numero 1 conferimento ad anno per tipologia e per singolo utente TARSU.